



STATUTO C.RE.S.CO.

Coordinamento della Realtà della Scena Contemporanea

Art. 1 (Denominazione)

È costituito il Comitato senza fini di lucro denominato “C.Re.S.Co.”, che identifica il Coordinamento della Realtà della Scena Contemporanea italiana.

Art. 2 (Sede)

Il Comitato ha sede in Roma, presso il Teatro Argot, in via Natale del Grande 27, cap 00153. Con delibera del Consiglio direttivo, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie amministrative.

Art. 3 (Durata)

Il Comitato ha durata fino al raggiungimento dei propri obiettivi statutari.

Art. 4 (Scopo e attività)

Il Comitato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Esso intende operare nel settore dello spettacolo dal vivo e della cultura contemporanea.

Nello specifico, il Comitato ha come finalità:

- promuovere la relazioni professionali tra tutti coloro che operano sul territorio nazionale italiano nell’ambito della produzione, delle residenze, dell’organizzazione, della diffusione e della promozione e dello spettacolo dal vivo;
 - operare perché vengano garantite le adeguate condizioni sociali ed economiche per l’espressione e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo contemporaneo;
 - diffondere la conoscenza dello spettacolo dal vivo contemporaneo;
 - favorire l’evoluzione del sistema nazionale e dei sistemi locali dello spettacolo dal vivo;
 - collaborare all’elaborazione di leggi, regolamenti, atti di indirizzo e quanto altro attenga allo spettacolo dal vivo, con l’obiettivo di creare le condizioni perché la creatività venga promossa e incoraggiata, di migliorare la funzionalità e il monitoraggio degli investimenti economici pubblici e privati destinati a questo settore, e di tutelare i diritti dei lavoratori dello spettacolo;
 - stimolare ogni forma di patto di assunzione di responsabilità finalizzata al dialogo intergenerazionale tra artisti, pubblico e operatori dello spettacolo dal vivo;
 - facilitare la creazione di condizioni favorevoli per l’espressione dei nuovi talenti e per lo sviluppo delle progettualità espresse dalle esperienze artistiche e organizzative più qualificate emerse sul territorio nazionale;
 - porre in relazione il sistema normativo italiano che regola lo spettacolo dal vivo con le più evolute esperienze legislative europee e internazionali, con l’obiettivo di favorirne il reciproco aggiornamento e il progresso;
 - promuovere, in Italia o all’estero, contatti e scambi culturali con soggetti, enti, società e istituzioni, sia pubblici sia privati, con cui collaborare per il raggiungimento dei propri fini sociali.
- È fatto divieto al Comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, a eccezione di quelle a esso direttamente connesse.



È fatto divieto al Comitato perseguire ogni finalità di propaganda politica o sindacale, nonché ogni affiliazione a partiti e movimenti politici.

Art. 5 (Promotori)

Il numero dei promotori è illimitato.

Possono essere promotori del Comitato tutte le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le compagnie che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo, e ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al Comitato.

La qualifica di promotore del Comitato è intrasmissibile.

Art. 6 (Diritti dei promotori)

I promotori hanno i seguenti diritti:

- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto annuale;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata al Comitato;
- partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato.

Art. 7 (Doveri dei promotori)

I promotori hanno i seguenti doveri:

- versare la quota associativa iniziale e la quota annuale stabilita dall'Assemblea;
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno;
- impegnarsi per il raggiungimento degli scopi del Comitato;
- tenere un comportamento verso gli altri soci e i terzi improntato alla correttezza e all'assoluta buona fede.

Art. 8 (Esclusione dei soci)

Il promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato o con delibera del Consiglio direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi a domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione e almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione del promotore nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del Comitato;
- mancato pagamento della quota associativa;
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle delibere degli altri organi sociali.

Art. 9 (Organi sociali)

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art. 10 (Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea si compone di tutti i promotori del Comitato regolarmente iscritti nel libro dei promotori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato.

Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso non necessariamente scritto.



L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.

Art. 12 (Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli promotori, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri promotori, Ciascun promotore non può avere più di n. 2 deleghe.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti all'Assemblea, in proprio o a mezzo delega, con le modalità indicata sopra.

In entrambi i casi, le deliberazioni sono valide qualora siano espresse dalla maggioranza più uno dei presenti. In ogni caso, l'Assemblea si impegna a deliberare seguendo la strategia del consenso condiviso, e solo laddove è necessario ricorre alla votazione a maggioranza.

Art. 13 (Votazioni)

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle approvazioni del rendiconto annuale e in quelle che riguardano le loro responsabilità.

Nei casi di modifica dello Statuto e per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti dei promotori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 (Verbalizzazione)

Le delibere delle assemblee vengono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i promotori che hanno diritto di trarne copia.

Art. 15 (Composizione del Consiglio direttivo)

Il Comitato è amministrato da un Consiglio direttivo composto da almeno 15 membri votati dall'Assemblea dei promotori tra i propri componenti.

Su deliberazione dell'Assemblea, e per giustificati motivi, il Consiglio Direttivo può anche corrispondere alla totalità dei membri dell'Assemblea, nel qual caso la votazione del rendiconto annuale è permessa a tutti i promotori.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni, tranne diversa deliberazione espressa dall'Assemblea all'atto dell'elezione.

Art. 16 (Convocazione del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente del Comitato con avviso non necessariamente scritto.

Art. 17 (Validità del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli eletti, in proprio o a mezzo delega, da conferirsi esclusivamente ad altri membri del Consiglio stesso. Ciascun membro del Consiglio direttivo non può avere più di n. 2 deleghe.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o a mezzo delega, con le modalità indicata sopra.

In entrambi i casi, le deliberazioni sono valide qualora siano espresse dalla maggioranza più uno dei presenti. In ogni caso, il Consiglio direttivo si impegna a deliberare seguendo la strategia del consenso condiviso, e solo laddove è necessario ricorre alla votazione a maggioranza.

Art. 18 (Funzioni del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del Comitato.



Art. 19 (Verbalizzazione)

Le delibere del Consiglio direttivo vengono riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.

Il Presidente ne cura la custodia presso i locali del Comitato.

Art. 20 (Presidente del Comitato)

Il Presidente del Comitato è anche Presidente del Consiglio direttivo.

Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea tra i consiglieri.

Il Presidente è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente del Comitato dura in carica tre anni, tranne diversa deliberazione espressa dall'Assemblea all'atto dell'elezione.

Art. 21 (Compensi)

I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza. Hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

Art. 22 (Beni del Comitato)

I beni del Comitato sono: immobili, mobili e mobili registrati.

I beni mobili e immobili registrati possono essere acquistati dal Comitato e devono essere intestati al Comitato stesso.

Tutti i beni appartenenti al Comitato sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede del Comitato e consultabile da tutti i promotori.

Art. 23 (Contributi)

I contributi dei promotori sono costituiti:

- dalla quota di iscrizione iniziale fissata in € 150 per le associazioni, gli enti, le compagnie e le istituzioni;
- dalla quota di iscrizione iniziale fissata in € 50,00 per le persone fisiche che aderiscono a titolo personale;
- dalla quota annuale il cui importo viene stabilito dall'Assemblea.

Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

Art. 24 (Patrimonio)

Il patrimonio del Comitato è costituito da:

- quote di iscrizione dei promotori;
- contributi e liberalità ricevute;
- riserve formate con utili;
- altre riserve accantonate.

Art. 25 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale decorre dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 26 (Rendiconto annuale)

Al termine dell'esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 27 (Destinazione degli utili)

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve e i fondi di gestione ed il capitale durante la vita del Comitato.

Art. 28 (Devoluzione del Patrimonio)

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo del Comitato di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 29 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme generali del Codice Civile in materia di Comitati.

Bassano del Grappa, 4 settembre 2010